

IN BREVE n. 021-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - APRILE 2014

L'indice Istat relativo al mese di aprile 2014 è pari a 107,4 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **0,710084 %**. (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13/05/2014 per il mese di APRILE 2014

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4								
%	0,6	0,5	0,3	0,5								

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: aprile 2014

Aggiornato: 13 maggio 2014

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,6

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

AUMENTO INDENNITA' INAIL PER DANNO BIOLOGICO

Il D.M. del 14 febbraio 2014 ha disposto, a decorrere dal 2014, l'aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall'Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al D.M. del 12 luglio 2000. Con circolare del 9 maggio 2014, n. 26, l'Inail precisa che, detto aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall'Istituto.

PIU' RISPETTO PER IL CONTRIBUENTE mpe

Tasi, Imu, Tares che confusione...

Caro Comune dimmi quanto debbo pagare! Non farmi impazzire nel labirinto delle incertezze!

Ancora una volta si ripete la farsa...e la confusione di date e il caos del conteggio, sempre a scapito del cittadino onesto che dovrà impazzire per adempiere il suo dovere di contribuente.

Anziché far impazzire il cittadino, perché non viene attuato l'impegno di inviare al contribuente un avviso di pagamento dei balzelli da pagare, ovviamente con contraddittorio in caso di rilevate incongruenze o errori, come avviene in molti altri Stati, invece di vessarlo con corse al calcolo in base a caotiche norme pubblicate negli ultimi giorni, sotto la scadenza dei termini?

ATTENZIONE SOLO LA TASI (NON ANCHE L'IMU) PROROGATA SE MANCA LA DELIBERA COMUNALE

Nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre.

Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno (Ministero dell'economie e delle finanze - Comunicato 19 maggio 2014).

RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

L'Inps, con la circolare n. 64 del 20 maggio 2014, riporta le tabelle dei coefficienti in base ai quali devono essere predisposti i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti, relativi alle domande presentate nel corso del 2014, in applicazione dell'art. 2, co. 3, Legge n. 45/1990.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 64 del 20.05.2014 (documento 095)

AG.ENTRATE - RISPOSTE AI CAF

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, risponde ai quesiti posti dai Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2014. I chiarimenti vengono forniti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU IRPEF, i redditi di lavoro dipendente e fondiari.

Alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare:

Ristrutturare casa, ok alla spesa a rate – Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono detraibili anche se sostenute tramite una società finanziaria che materialmente effettua il pagamento, a patto che questo sia eseguito con bonifico, in cui siano riportati tutti i dati richiesti in modo da consentire l'applicazione della ritenuta del 4%.

Annotazioni in fattura se le spese sono condivise – Confermata la detrazione delle spese di ristrutturazione per i familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile che hanno sostenuto parte delle spese. La circolare chiarisce però che, se i loro dati non sono indicati nella fattura e nel bonifico, entro il primo anno di fruizione del beneficio è necessario annotare in fattura la percentuale di spesa sostenuta, che non può essere modificata negli anni successivi. La stessa regola vale nel caso di acquisto di box auto di pertinenza dell'abitazione principale.

Errori materiali nella compilazione del bonifico, quando la detrazione è salva – Gli errori materiali compiuti nella compilazione del bonifico non impediscono ai contribuenti di fruire della

detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici, a patto che non abbiano pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%. È il caso in cui nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (o viceversa). La detrazione resta valida a patto che siano rispettati tutti i presupposti previsti per la fruizione della detrazione.

Bonus mobili in caso di acquisto all'estero – Può ottenere le detrazioni anche chi acquista mobili da un'impresa residente all'estero che non dispone di un conto corrente in Italia, purché il pagamento sia fatto tramite bonifico ordinario internazionale e il bonifico contenga, oltre ai dati richiesti dalla normativa, il numero di partita Iva, il codice fiscale oppure l'analogo codice identificativo attribuito al rivenditore nel paese estero.

Arredi ed elettrodomestici, quali interventi danno diritto al bonus – Bonus mobili anche per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione straordinaria su impianti tecnologici di singoli immobili per ottenere risparmi energetici. La fruizione del beneficio non spetta, invece, per la realizzazione di posti auto di pertinenza dell'abitazione, perché la detrazione è valida soltanto in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 11E del 21.05.2014
(documento 096)**

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Nutella

Data di emissione il 14 maggio 2014

Girdino della Minerva in Salerno

Data di emissione il 23 maggio 2014

Parco dell'Etna

Data di emissione il 23 maggio 2014

Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo

Data di emissione il 23 maggio 2014

BARI - 51° CONGRESSO FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove/i)

Ordine del Giorno con Mozione finale

Il 51° Congresso nazionale FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove/i), ed in tale ambito il Consiglio nazionale, riuniti a Bari dal 18 al 20 maggio 2014, dopo ampio approfondimento sulle problematiche e sui disagi della categoria rappresentata, approvano la relazione congressuale del Presidente nazionale Prof. Michele Poerio.

Le Assemblee anzidette avanzano, all'indirizzo delle Istituzioni interessate, le seguenti e ferme richieste, impegnando in tal senso tutti i propri Organismi statutari:

1. a Governo, Parlamento e forze politiche in genere, un programma straordinario di adeguamento delle pensioni dirette e di reversibilità, in coerenza con i principi costituzionali sanciti dalla nostra Carta (artt. 3, 29, 36, 38, 53, ecc.), mettendoli in guardia e diffidandoli dal perseverare in volontà e provvedimenti di chiaro significato anticostituzionale, quali quelli che negli ultimi 20 anni hanno gravemente penalizzato i nostri pensionati e vedove/i (mancata perequazione automatica; abbattimento pensioni di reversibilità; esosità del prelievo fiscale, ecc.);
 2. alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici, veterinari e farmacisti, e relativi Ordini provinciali, una significativa riduzione della tassa annuale di iscrizione all'Ordine di competenza per tutti i sanitari in pensione privi di partita Iva e con attività professionale occasionale, nonché l'impegno affinché i pensionati anzidetti non siano soggetti prossimamente all'obbligo della assicurazione per la responsabilità civile professionale e dell'ECM;
 3. a tutti gli Organismi dello Stato competenti in materia di computo ed esazione tributaria, e relative procedure, una semplificazione degli adempimenti fiscali e contributivi, mediante predisposizione da parte degli Uffici preposti di moduli precompilati per tutti i pensionati, con possibilità di contraddittorio, avendo anche cura di non richiedere a tali soggetti una anticipazione delle imposte sui redditi dell'anno successivo, fermo l'obbligo di versare il dovuto entro l'anno fiscale di competenza;
 4. alla Conferenza Stato-Regioni, nonché alle articolazioni periferiche della Sanità, la predisposizione di una compiuta ed ordinata architettura organizzativa che consenta di rendere celeri e concrete le possibilità, previste da recenti direttive europee, di ricevere le necessarie forme di assistenza sanitaria anche in altri Paesi europei senza incorrere in disguidi, ritardi, intoppi burocratici;
 5. all'ENPAM che, nell'ambito della revisione del proprio Statuto, sia garantita la espressione, nei vari Organismi di amministrazione, dei precisi e consolidati interessi dei medici pensionati che, sulla base della sicura e documentata maggior rappresentatività, non potrà che competere alla FEDER.S.P.eV., i cui rappresentanti dovranno essere direttamente coinvolti nelle fasi di proposta, indirizzo e controllo in materia previdenziale ed assistenziale della propria Cassa professionale e propria categoria di appartenenza (pensionati e vedove/i). Analoga richiesta vale per le Casse previdenziali autonome di veterinari e farmacisti.
- In carenza di risposte soddisfacenti, pensionati e vedove/i sanitari italiani si vedranno costretti alle forme di lotta più radicali, fino alla disobbedienza civile, per garantire il rispetto dei principi costituzionali vigenti (ribaditi anche in recenti e coerenti sentenze della Corte) e dei propri diritti acquisiti, ben consapevoli di rappresentare anche un indispensabile "ammortizzatore sociale", su base familiare, per tanti giovani disoccupati o sottoccupati.
- Essendo infine certi della legittimità e doverosità delle richieste anzidette, perseguiranno gli obiettivi indicati con ogni mezzo consentito, compresi ricorsi ed azioni legali in ogni sede.